

Valore delle quote

Valutazione della quota di partecipazione al capitale di società oggetto di donazione per verificare l'eventuale lesione di legittima (e per la sua collazione)

di Angelo Busani (*)

In questo contributo si sostiene che, ai fini della collazione e del calcolo della quota riservata agli eredi legittimari, la valutazione della quota di partecipazione al capitale di società oggetto di donazione deve essere effettuata osservando, alla data di apertura della successione, la società nella consistenza che essa aveva al momento della donazione. Si immagina, in altre parole, che una "fotografia" della azienda sociale "scattata" nel momento della donazione sia valutata al valore di mercato corrente al momento di apertura della successione.

This paper argues that the valuation of the donated stake in the share capital, for the purpose of the collation and calculation of the share of the inheritance due to the forced heirs, must be carried out by considering the company as it was at the time of the opening of the inheritance. In other words, imagine that a "photograph" of the company "taken" at the time of the donation is valued at the current market value at the time of the opening of the inheritance.

Nella prassi professionale sempre più frequentemente vi è da risolvere il problema della valutazione delle quote di partecipazione al capitale di società, che siano state oggetto di donazione, al fine di verificare se, deceduto il donante, quella donazione abbia determinato (o concorso a determinare) la lesione del diritto dei legittimari del donante (o di taluno di essi) a conseguire, ai sensi degli artt. 536 ss. c.c., la propria "quota di legittima" (oppure se, viceversa, il *de cuius* abbia contenuto le sue donazioni o le sue disposizioni testamentarie nell'ambito della sua "quota disponibile").

Il tema non riguarda solo le donazioni "formali" (e, cioè, quelle stipulate con atto pubblico, ai sensi dell'art. 782, comma 1, c.c.), ma anche le cosiddette donazioni "indirette" (1) (vale a dire tutte quelle situazioni in cui il medesimo risultato della donazione

- e, cioè, l'incremento del patrimonio del donatario e il correlato depauperamento del patrimonio del donante - si raggiunge con strumentazioni giuridiche, diverse dalla donazione "formale", pur sempre poste in essere dal donante per spirito di liberalità), in quanto anche alle donazioni indirette si applicano (oltre che le norme in tema di collazione, ai sensi dell'art. 737, comma 1, c.c.) le "stesse norme" applicabili alla donazione "formale" "sulla riduzione delle donazioni per integrare la quota dovuta ai legittimari" (ai sensi dell'art. 809, comma 1, c.c.): si pensi (i) alla compravendita *nummo uno* di una quota di partecipazione (e, cioè, verso il pagamento di un prezzo simbolico o assai inferiore al suo valore di mercato) oppure verso un prezzo corrispondente al valore di mercato, la cui provvista sia stata fornita dal

(*) Il contributo è stato sottoposto, in forma anonima, alla valutazione di un *referee*.

(1) Sul tema della donazione indiretta ci si permette il rinvio a A. Busani, *Imposta di successione e donazione*, Milano, 2020, 1283.